



*Termine di referendum: 19 gennaio 2017*

---

## **Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)**

### **Modifica del 30 settembre 2016**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 2016<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La legge federale del 30 settembre 2011<sup>2</sup> sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero è modificata come segue:

#### *Art. 70*                    Riconoscimento di diplomi esteri

<sup>1</sup> Su richiesta, l'ufficio federale competente riconosce con decisione formale i diplomi esteri del settore universitario ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata.

<sup>2</sup> Esso può delegare a terzi il compito di riconoscere i diplomi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.

<sup>3</sup> È fatta salva la competenza dei Cantoni di riconoscere i diplomi relativi alle professioni regolamentate a livello intercantonale.

#### *Art. 75 cpv. 1<sup>bis</sup> e 2, primo periodo*

<sup>1bis</sup> La domanda di riconoscimento del diritto ai sussidi va presentata al Consiglio federale entro un mese dall'accreditamento istituzionale.

<sup>1</sup> FF 2016 2701

<sup>2</sup> RS 414.20

<sup>2</sup> Il diritto ai sussidi secondo la legge dell'8 ottobre 1999<sup>3</sup> sull'aiuto alle università e secondo la legge del 6 ottobre 1995<sup>4</sup> sulle scuole universitarie professionali permane fino alla decisione del Consiglio federale sul diritto ai sussidi secondo la presente legge. ...

*Art. 78 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti secondo il diritto anteriore.

<sup>3</sup> L'ufficio federale competente provvede, se necessario, alla conversione dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Può delegare questo compito a terzi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2016

La presidente: Christa Markwalder  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016

Il presidente: Raphaël Comte  
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 11 ottobre 2016<sup>5</sup>

Termine di referendum: 19 gennaio 2017

<sup>3</sup> RU 2000 948, 2003 187, 2004 2013, 2007 5779, 2008 307 3437, 2011 5871, 2012 3655

<sup>4</sup> RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 3459, 2012 3655

<sup>5</sup> FF 2016 6909